Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 7**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 gennaio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.320 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 1382.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di via Montebello 126 di Roma.

N. 1382. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di via Montebello 126 di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1961, n. 1383.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Alfano da Termoli » di Termoli (Campobasso).

N. 1383. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Alfano da Termoli » di Termoli (Campobasso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 agosto 1961, n. 1384.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Milano.

N. 1384. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Milano e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 ottore 1961, n. 1385.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Gianturco » di Stigliano (Matera).

N. 1385. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Gianturco » di Stigliano (Matera) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1386.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mameli » di via Linneo, 2, Milano.

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mameli » di via Linneo 2, Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1387.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Piano di Sorrento (Napoli).

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Piano di Sorrento (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1388.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Oschiri (Sassari).

N. 1388. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Oschiri (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1961.

Delimitazione dell'area interessante le opere pubbliche interne per l'ampliamento, la sistemazione e l'attrezzatura del porto canale Corsini di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sue successive modificazioni, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;

Visto l'art. 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Vista la legge 13 giugno 1961, n. 528, concernente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna;

Ritenuto che occorre provvedere alla delimitazione dell'area interessata dalle opere pubbliche interne occorrenti per l'ampliamento e per la sistemazione e la attrezzatura del porto canale Corsini di Ravenna, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 13 giugno 1961, n. 528;

Decreta:

Articolo unico.

L'area interessante le opere pubbliche interne per l'ampliamento, la sistemazione e l'attrezzatura del porto canale Corsini di Ravenna, indicata con tratteggi e con linee continue nell'allegata planimetria, è costituita da una striscia a forma trapezoidale, sulla sponda sinistra del tronco terminale del canale Corsini della larghezza media di 60 metri.

Tale striscia si estende dalla radice dell'attuale molo guardiano nord fino allo sbocco del canale animatore Baiona del canale naviglio Corsini.

Lungo la sponda sinistra, sempre a partire dalla confluenza di detto canale naviglio con quello della Baiona, la striscia ha una larghezza di m. 20 fino a case Trattaroli; da dette case la striscia si allarga mediamente a m. 40 fino all'inizio del banchinamento dello stabilimento industriale A.N.I.C. Da tale punto segue l'allineamento di detta banchina ed ha una larghezza di m. 20 fino alla darsenetta « Canottieri ».

A partire dalla confluenza Baiona, in destra del canale naviglio Corsini, fino allo sbocco del viale dei Mille, lungo la sponda destra, la striscia ha una larghezza media di m. 38; in prosecuzione fino allo sfocio del canale animatore Piombone, si allarga in media a m. 46 fino a raggiungere, con la stessa larghezza la località Trattaroli, dove è stato progettato un bacino di incrocio e dove la striscia si allarga gradualmente fino a una larghezza massima di m. 150 per un'estesa di circa m. 550.

La striscia prosegue poi con la larghezza originaria di m. 46 fino alla casa cantoniera dell'ANAS. Indi la striscia in questione si allarga nuovamente per dar luogo al progettato scalo marittimo di San Vitale fino alla Strada statale 67 deviata ed è delimitata a sud-est dalla detta strada, a sud-ovest dal canale di scolo di S. Vitalaccia, a nord-est dell'allineamento della casa cantoniera con la spalla nord-est del cavalcavia della ripetuta Strada statale 67 deviata come indicato nella planimetria allegata.

Infine l'area relativa agli impianti ferroviari di raccordo al porto è quella indicata nell'allegata planimetria in relazione al tracciato del raccordo ferroviario ed ha una larghezza di m. 20 nel tratto compreso tra il primo cavalcavia della Strada statale 67 deviata e l'inizio del progettato parco ferroviario, il quale parco ha una larghezza di m. 150 ed una lunghezza di m. 1200; il tratto successivo fino alle sue diramazioni rispettivamente per la stazione ferroviaria di Ravenna e quella di Classe, ha una larghezza di m. 15, mentre le due diramazioni hanno la larghezza media di m. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1961

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per la marina mercantile
IERVOLINO

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

RAVENNA
S.S. N° 67
S.S. N° 71
STAZIONE FF.SS.
Darsena
FF.SS.
RAVENNA
RIMINI
FERROVIA
S.S. N° 16
Classe
STRADA DEL CIMITERO
Consorzio Agrario
RACCORDO FERROVIARIO PER IL PORTO
CANALE DI SCOLO LAMA
S.S. N° 67
CASALE DEL MOLINO
PARCO FERROVIARIO
DEVIAZIONE
San Vitale
Uniti
Fiumi
LEGENDA:
AREA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DEL PORTO
AREA PER GLI IMPIANTI FERROVIARI DEL PORTO
10 5 0 10 20
Ettometri
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
F.to Zaccagnini
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
F.to Iervolino
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
F.to Colombo

(9003)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1961.

Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235 sul prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Ritenuto che tra i metodi della semeiotica medico-legale il più rispondente per sicurezza di diagnosi precoce di morte e per praticità di applicazione è, attualmente, il metodo elettrocardiotanatodiagnostico;

Decreta:

Negli Istituti universitari e negli Ospedali autorizzati ai sensi della legge 3 aprile 1957 n. 235 e del regolamento per la esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, l'accertamento precoce di morte deve essere effettuato con il metodo elettrocardiotanatodiagnostico.

Tale accertamento deve essere affidato a personale medico qualificato in tale settore e rispondente ai requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento di cui alle premesse.

Roma, addì 7 novembre 1961

Il Ministro: GIARDINA

(9015)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1961.

Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del comune di Castelnuovo Scrivia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la delibera n. 31-*bis* del 27 febbraio 1959 della Giunta comunale di Castelnuovo Scrivia, ratificata con la delibera n. 13 del 10 marzo 1959 di quel Consiglio comunale, relativa alla istituzione del mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli della anzidetta città;

Visto l'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, con decreto ministeriale in data 27 aprile 1959;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa del comune di Castelnuovo Scrivia ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

Il comune di Castelnuovo Scrivia è autorizzato ad istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli della città.

Roma, addì 20 novembre 1961

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(32)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1959, concernente la costituzione, tra l'altro, del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota n. 4915 del 24 ottobre 1961, con la quale la Confederazione italiana degli armatori liberi designa il cap. dott. Ferruccio Brusaferro quale membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima predetta in rappresentanza degli armatori a seguito dell'avvenuto decesso dell'ing. Nicolò Martinoli;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo di cui trattasi;

Decreta:

Il cap. dott. Ferruccio Brusaferro è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico ed in sostituzione dell'ing. Nicolò Martinoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(7)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Valle Irno in località Montagnone nel comune di Salerno della RAI-Radiotelevisione italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 845;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radio televisione italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 4 ottobre 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Valle Irno in località Montagnone nel comune di Salerno e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Valle Irno in località Montagnone nel comune di Salerno della RAI-Radiotelevisione italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle Autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 400 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

(8726)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1961.

Delimitazione della zona di sviluppo industriale di Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 13 giugno 1961, n. 528, concernente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna;

Ritenuto che occorre provvedere alla delimitazione dell'area della zona di sviluppo industriale di Ravenna, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528;

Decreta:

Articolo unico.

L'area della zona di sviluppo industriale di Ravenna è definita nell'annessa planimetria mediante una linea nera continua e con tratteggi ed è costituita da:

A) Zona a sinistra del canale naviglio Corsini

Il perimetro di tale zona ha inizio dalla confluenza del canale Baiona con il canale naviglio Corsini e segue in direzione ovest la sponda destra di detto canale Baiona fino allo sfocio del canale animatore Magni, indi piegando in direzione sud ovest corre lungo la sponda destra di detto canale Magni proseguendo poi nella stessa direzione lungo la sponda destra del canale di scolo degli Staggi fino all'incrocio con il canale di adduzione acqua dolce allo stabilimento industriale A.N.I.C. nell'adiacenza della fattoria « Le Ponticelle ».

Da questa località, piegando in direzione sud-sud-est segue il ciglio di levante della via delle Ponticelle proseguendo quindi lungo la sponda sinistra dell'ultimo tronco del canale di scolo Fagiolo fino all'attraversamento di questo con la via Baiona, di qui piegando in direzione ovest-sud-ovest corre lungo il ciglio sud di via Baiona proseguendo lungo il ciglio sud della via del Cimitero fino al confine di levante dei magazzini generali del Consorzio agrario di Ravenna, indi piegando nuovamente verso sud-sud-est segue detto confine fino alla sponda sinistra del canale Corsini.

B) Zona a destra del canale naviglio Corsini

Il perimetro di tale zona ha inizio dalla sponda destra di detto canale naviglio in corrispondenza dello sfocio del canale di scolo Lama e prosegue in direzione sud-est lungo la sponda destra di detto canale Lama fino all'attraversamento della Strada statale n. 67, di qui ripiega in direzione nord-est lungo il ciglio nord-ovest di detta Strada statale n. 67 e prosegue, lungo il primo tronco di detta strada deviata, il ciglio di essa orientato a nord-ovest, circuendo nel suo andamento planimetrico l'argine della Pialassa del Piombone; indi, piegando in direzione nord-nord-ovest, segue il ciglio orientato ad ovest del secondo tronco della Strada statale n. 67 deviata fino all'incrocio con il viale urbano Ciro Menotti di Marina di Ravenna; qui, piegando verso ovest-nord-ovest, segue il ciglio orientato a sud-ovest di detto viale fino alla sponda destra del canale Corsini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1961

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

RAVENNA
S.S. N°67
S.S. N°71
S.S. N°16
FERROVIA RIMINI RAVENNA FF.SS.
STAZIONE FF.SS.
Darsena
Classe
STRADA DEL CIMITERO
Consorzio A.P.
CANALE DI SCOLO LAMA
CANALE DEL MOLINO
DEVIAZIONE
Canale
Fiumi Uniti
LEGENDA:
AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Ettometri
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
F.to Colombo
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
F.to Zaccagnini

(9002)

O
S
N
E
STRADA
ROMEA
Le Ponticelle
VIA DELLE PONTICELLE
FAGIOLO
VIA CANALE DI SCOLO
BAIONA
CIMITERO
Pinarella
Pineta S. Vitale
Pialassa del Pontazzo
Naviglio Candiano o Canale Corsini
CANALE DEGLI STAGGI
Valle San Vitale
S.S. N.67 - 1 TRONCO
Pialassa della Baiona
CANALE MAGNI
CANALE BAIONA
Pialassa del Piombone
Via C. Menotti
SS N.67 - 2 TRONCO
DEVIAZIONE
Marina di Ravenna
PORTO CORSINI
PUNTA MARINA
MARE ADRIATICO

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA ED AEREA n. 1 del 2 gennaio 1961.
Provenienze marittime ed aree da Karachi (Pakistan).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale con la quale viene dichiarata Karachi (Pakistan) infetta da vaiuolo;
Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la Polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze marittime ed aeree da Karachi (Pakistan) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo.

Art. 2.

La concessione della libera pratica via radio alle navi provenienti da tale località è sospesa.

Art. 3.

Gli Uffici sanitari di porto ed aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro: GIARDINA

(80)

DECRETO PREFETTIZIO 19 dicembre 1961.
Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di La Spezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 2510/Gab. del 29 agosto 1961, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità di La Spezia per il triennio 1961-64;
Vista la nota n. 3263 del 15 dicembre 1961, con la quale il medico provinciale ha comunicato che il dottor Caruso Antonino, segretario del predetto Consesso è stato trasferito ad altra sede per cui occorre provvedere alla di lui sostituzione;
Vista la designazione dello stesso medico provinciale;
Visto l'art. 13 della legge 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Alfredo Biagini, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di La Spezia, è incaricato di esplicare le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità.

La Spezia, addì 19 dicembre 1961

Il prefetto: GIBILARO

(8786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università da Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del Prefetto di Padova n. 26651, in data 18 novembre 1961, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Bianca Rova in Naccari il fabbricato sito in Padova, via Santa Eufemia n. 2, al prezzo di L. 25 milioni, descritto in catasto comune di Padova - Sezione *F* (città), foglio XIII, mappale n. 52, sub 1, area di mq. 218 con sovrastante fabbricato urbano.

(8629)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 363, l'Amministrazione comunale di Riano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8831)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Percile (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8832)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Olevano Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8833)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di Monterotondo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8834)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Marano Equo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L 3.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8835)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione comunale di Lanuvio (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8836)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Genazzano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8837)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 376, l'Amministrazione comunale di Selva di Progno (Verona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.277.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8838)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 373, l'Amministrazione comunale di Pisciotta (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.707.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8839)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 374, l'Amministrazione comunale di Furore (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8840)

Autorizzazione al comune di Rocca Sinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Rocca Sinibalda (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.563.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8842)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 372, l'Amministrazione comunale di Donada (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8841)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di San Godenzo (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8884)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 67, l'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.897.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8890)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di Lappano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8891)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8892)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 198, l'Amministrazione comunale di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8893)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 199, l'Amministrazione comunale di Bianchi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8895)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8894)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 78, l'Amministrazione comunale di Tropea (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8896)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 80, l'Amministrazione comunale di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8897)

Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 75, l'Amministrazione comunale di Sambiase (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 76.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8898)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 63, l'Amministrazione comunale di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.561.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8899)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 62, l'Amministrazione comunale di Mileto (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.232.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8900)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 79, l'Amministrazione comunale di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8901)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 76, l'Amministrazione comunale di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.851.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8902)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 77, l'Amministrazione comunale di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8903)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Casagiove (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8904)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Camigliano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8905)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 74, l'Amministrazione comunale di Brione (Brescia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8906)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Vergato (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8907)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 73, l'Amministrazione comunale di Monterenzio (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.444.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,64	620,605	620,61	620,62	620,60	620,63	620,60
$ Can.	593,80	593,90	593,80	594,125	593,65	593,75	593,85	593,80	593,75	593,75
Fr. Sv.	143,66	143,66	143,64	143,67	143,65	143,66	143,665	143,70	143,67	143,65
Kr. D.	90,20	90,17	90,18	90,20	90,20	90,20	90,18	90,20	90,19	90,20
Kr. N.	87,06	87,05	87,03	87,06	87,05	87,06	87,035	87,10	87,06	87,05
Kr. Sv.	119,99	120,06	120 —	120,04	120,05	120 —	120 —	119,95	120,01	120 —
Fol.	172,25	172,25	172,25	172,23	172,20	172,24	172,24	172,25	172,22	172,20
Fr. B.	12,46	12,47	12,4675	12,47125	12,46875	12,47	12,469	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,67	126,665	126,65	126,65	126,655	126,70	126,66	126,65
Lst	1743,55	1743,50	1743,55	1743,70	1743,50	1743,66	1743,60	1743,65	1743,67	1743,50
Dm. occ.	155,34	155,37	155,37	155,3875	155,27	155,33	155,37	155,30	155,33	155,35
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,04	24 —	24,04	24,036	24,04	24,03	24,035
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,735	21,70	21,72	21,715	21,73	21,73	21,72

Media dei titoli dell'8 gennaio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,63
1 Dollaro canadese	593,987
1 Franco svizzero	143,667
1 Corona danese	90,19
1 Corona norvegese	87,047
1 Corona svedese	120,02
1 Fiorino olandese	172,235
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1743,65
1 Marco germanico	155,379
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 538 del 13 ottobre 1961 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico della sede centrale, del gruppo *A*, grado gerarchico 6° dell'Opera, già IX dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in ingegneria o architettura e della abilitazione all'esercizio professionale;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonché dei capi famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purché complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonché per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegati non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli Uffici e Servizi centrali dell'Opera, con mansioni proprie dei posti messi a concorso.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 8 gennaio 1962.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente avviso.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la

descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre, del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da lire 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante sia di età non superiore ai 30 anni.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente articolo 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione dei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente articolo 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *g*) del precedente articolo 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) idraulica e costruzioni idrauliche, foronomia, condotta e distribuzione delle acque con tubi, fognature, serbatoi;

2) edilizia - edifici di civile abitazione ed edifici pubblici, con speciale riguardo alle costruzioni ospedaliere e sanitarie; calcoli di stabilità delle varie strutture in ferro, legno e cemento armato, fondazioni, scelta e impiego dei vari materiali, composizione delle malte e dei conglomerati, norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

3) fisica ed elettrotecnica - applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento; ventilazione, raffreddamento, illuminazione, riscaldamento elettrico, applicazione di motori elettrici, ascensori, elevatori e montacarichi;

4) architettura - stili, composizioni architettoniche, architettura tecnica - nozioni elementari di diritto civile per la parte riguardante l'ingegneria civile - legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni - regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato - capitoli generali e speciali, direzione contabilità e collaudazione dei lavori - legislazione sull'Opera nazionale maternità infanzia.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per i posti predetti. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo nel grado VI del personale dell'Opera già IX dello Stato, gruppo *A*, del ruolo tecnico, della Sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 8 novembre 1961

Il presidente: prof. G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(8382)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Matera

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 novembre 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Matera;

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1. Verghetti dott. Pietro	punti	90,77	su 132
2. Vucusa dott. Riccardo	»	85,59	»
3. Schiavina dott. Renato	»	84,86	»
4. Di Palma dott. Leucio	»	83,77	»
5. Veneroso dott. Giuseppe	»	82,27	»
6. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	81,22	»
7. Rago dott. Riccardo	»	78,54	»
8. Di Simine dott. Eugenio	»	75,82	»
9. Petrillo dott. Alfonso	»	75,77	»
10. Cantanna dott. Pietro	»	74,63	»
11. Di Santo dott. Angelo	»	74,50	»
12. Castiglioni Michele	»	74 —	»
13. Pelosi dott. Luigi	»	72,31	»
14. Ciani dott. Vittorio	»	71,50	»
15. Di Conza dott. Beniamino	»	71,18	»
16. Zito dott. Francesco	»	71,04	»
17. Bonadio Giuseppe	»	71 —	»
18. Panebianco dott. Gaetano	»	68,50	»
19. Monaco dott. Settimio	»	68,09	»
20. Cucchieri dott. Walter	»	67,31	»
21. Pieschi dott. Antonio	»	67,27	»
22. Guerrieri dott. Domenico	»	66,59	»
23. De Vita dott. Attilio	»	64,36	»
24. Bertinetti dott. Mario	»	64 —	»
25. Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	62,86	»
26. Vaccarella dott. Giuseppe	»	61,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(9010)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.